



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 195/16/CONS

ESPOSTI PRESENTATI DALL'ASSOCIAZIONE CODACONS E DALLA LISTA "CODACONS X ROMA" PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DIRETTE DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI FISSATE PER IL 5 GIUGNO 2016

(TRASMISSIONI "PORTA A PORTA" E "BALLARÒ")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 19 maggio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*";

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182 recante "*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*";

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81 recante "*Elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n.137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016*”;

VISTO il provvedimento 13 aprile 2016 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016*”;

VISTI gli esposti presentati in data 13, 16 e 17 maggio 2016 (rispettivamente prot.lli nn. 25856, 26275 e 26671) dall’avv. Gianluca Di Ascenzo, in rappresentanza della lista “*Codacons x Roma*”, con i quali è stata segnalata la presunta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte di Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito Rai). In particolare, con specifico riferimento al programma di approfondimento informativo “*Ballarò*”, diffuso dall’emittente televisiva “*Rai Tre*” e ricondotto alla responsabilità della testata giornalistica “*Tg3*”, l’esponente lamenta una disparità di trattamento nei confronti dell’avv. Carlo Rienzi, candidato Sindaco per la Lista denunciante nelle elezioni della città di Roma del 5 giugno 2016, in quanto è stato invitato a partecipare alla trasmissione del 17 maggio 2016 attraverso un’intervista registrata, a differenza degli altri soggetti candidati a sindaco per Roma, i quali sarebbero stati invitati in studio. L’esponente, pertanto, ha sollecitato l’intervento dell’Autorità finalizzato “*all’apertura di un procedimento istruttorio nei confronti della Rai*” per “*la possibile violazione dei principi di pluralismo e della par condicio*”;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Rai in data 17 maggio 2016 (prot. n. 26449) in risposta alla richiesta di controdeduzioni inviata in data 16 maggio 2016 (prot. n. 26179) nella quale si rileva quanto segue:

- in via preliminare, si rileva l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’esposto in quanto comunicato soltanto all’Autorità e non, come prescritto dall’art. 10, comma 1, legge n. 28/2000, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- nel merito, la trasmissione “Ballarò” è un programma di informazione ricondotto alla responsabilità della testata giornalistica del “Tg3” e come tale è disciplinato dall’art. 4 del regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 13 aprile 2016. Le trasmissioni di informazione sono caratterizzate dalla correlazione all’attualità e alla cronaca politica e la rilevanza delle notizie dei soggetti coinvolti nel dibattito e nelle modalità di realizzazione degli approfondimenti sono liberamente apprezzate dai direttori e dai giornalisti delle diverse redazioni secondo la propria sensibilità editoriale, in forza della libertà di espressione del pensiero e della cronaca garantiti dall’art. 21 della Costituzione. Nel rispetto di tali principi in nessuna disposizione regolamentare o di legge applicabile alle trasmissioni di approfondimento giornalistico è prevista la ripartizione matematica dei temi fruiti dai diversi soggetti politici né individuate le modalità concrete di realizzazione di programmi, che invece devono rispondere ai principi del pluralismo informativo;
- esiste una differenza ontologica tra la comunicazione politica caratterizzata dalla suddivisione aritmetica dei tempi, rispetto ai citati programmi di informazione cui è richiesto il rispetto dei principi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità;
- l’affermazione che la realizzazione e la messa in onda di un’intervista non garantirebbe la “*effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici*” e non darebbe “*analoghe opportunità di ascolto*”, senza però conoscerne la durata, i contenuti, la collocazione in palinsesto e l’impatto in termini di *audience* appare totalmente apodittica, pretestuosa e indimostrata. L’equilibrio in termini di accesso all’informazione nel corso della campagna per le amministrative del 5 giugno 2016, considerato il numero di settimane di monitoraggio e il *format* di taluni programmi a cadenza settimanale, non va valutato sulla base della singola trasmissione, ma nel complesso dell’informazione garantita dalla testata giornalistica di riferimento durante l’intero periodo pre-elettorale. La realizzazione di interviste, siano registrate o in diretta, contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante, è finalizzata proprio a garantire la “*più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici*”;
- infine, mancano ancora circa tre settimane al termine della campagna elettorale per il primo turno delle elezioni amministrative e tutte le testate giornalistiche della Rai saranno impegnate a garantire la completezza, l’imparzialità dell’informazione nei confronti dei telespettatori riguardo a tutti i soggetti politici rilevanti - inclusa la Lista Codacons x Roma - in rapporto alle prevalenti e imprescindibili esigenze informative;

VISTO il successivo esposto presentato in data 17 maggio 2016 (prot. n. 26664) dall’avv. Giuseppe Ursini, rappresentante legale dell’associazione Codacons, il quale lamenta che nella trasmissione del 4 maggio 2016 di “*Porta a Porta*”, programma ricondotto alla responsabilità della testata giornalistica “*Tg1*”, sono stati invitati solo alcuni dei candidati a sindaco della città di Roma alle prossime elezioni del 5 giugno 2016. In particolare, nella trasmissione erano presenti i candidati alla carica di Sindaco Virginia Raggi (Movimento 5 Stelle), Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), Roberto Giachetti (Partito Democratico), Alfio Marchini (Lista Marchini) e Stefano Fassina



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Sel-Sinistra Italiana), ad esclusione degli altri candidati Sindaci per la città di Roma, compreso l'avv. Carlo Rienzi per la lista esponente "*Codacons x Roma*". L'esponente chiede dunque all'Autorità di attivare tutti i conseguenti controlli per accertare quanto esposto e in caso di "*mancato rispetto della trasparenza e dell'efficacia del servizio pubblico irrogare le sanzioni previste*";

VISTA la memoria trasmessa dalla società Rai in data 18 maggio in risposta alla richiesta di controdeduzioni inviata rispettivamente in data 17 maggio 2016 (prot. 26751) nella quale si rileva quanto segue:

- in via preliminare, si rileva l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'esposto in quanto comunicato soltanto all'Autorità e non, come prescritto dall'art. 10, comma 1, legge n. 28/2000, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore;
- nel merito, in via preliminare, si evidenzia il dubbio sulla legittimazione dell'Associazione Codacons a presentare esposti ai sensi dell'art. 10 della legge n. 28 del 2000 che riserva tale facoltà al soggetto politico interessato. Inoltre, la Lista Codacons x Roma può essere considerata soggetto politico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, dunque a partire dall'8 maggio 2016. Ne consegue che la contestazione circa la mancata partecipazione di Carlo Rienzi ad una puntata andata in onda il 4 maggio 2016 è del tutto infondata;
- "*Porta a Porta*" è un programma di informazione a diffusione nazionale che approfondisce tematiche di interesse nazionale: nella puntata del 4 maggio 2016 erano ospiti esponenti di soggetti politici in senso stretto riconducibili a Gruppi presenti nel Parlamento nazionale;
- esiste una differenza ontologica tra la comunicazione politica, caratterizzata dalla suddivisione aritmetica dei tempi, rispetto ai programmi di informazione cui è richiesto il rispetto dei principi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità;
- le trasmissioni di informazione non mutano la loro natura nel corso delle campagne elettorali rimanendo sempre correlate all'attualità e alla cronaca del momento;
- l'equilibrio in termini di accesso all'informazione non va valutato sulla base della singola trasmissione, ma nel complesso dell'informazione garantita dalla testata giornalistica nel periodo di riferimento;
- infine, mancano ancora circa tre settimane al termine della campagna elettorale per il primo turno delle elezioni amministrative e tutte le testate giornalistiche della Rai saranno impegnate a garantire la completezza, l'imparzialità dell'informazione nei confronti dei telespettatori riguardo a tutti i soggetti politici rilevanti - inclusa la lista "*Codacons x Roma*" - in rapporto alle prevalenti e imprescindibili esigenze informative. A tale riguardo, si ribadisce che la lista rileva come soggetto politico solo a far tempo dall'8 maggio 2016;
- la Rai chiede dunque l'archiviazione dell'esposto;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, quanto alle eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità degli esposti ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 28 del 2000, che l'Autorità, sulla base dei poteri conferitigli dalla medesima legge, è comunque legittimata a perseguire d'ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di *par condicio* elettorale, facoltà espressamente prevista dall'art. 25, comma 6, della delibera n. 137/16/CONS;

RITENUTO opportuno procedere alla riunione dei procedimenti *de quibus* in considerazione della connessione tra le questioni trattate, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”* e che *“il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”*. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *“alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva”*, e ha soggiunto che *“l'espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei consigli comunali fissate per il 5 giugno 2016 interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale e che pertanto, le disposizioni finalizzate a dare attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni amministrative sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 137/16/CONS del 19 aprile 2016 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 13 aprile 2016;

CONSIDERATO che l'art. 4 del citato provvedimento della Commissione di vigilanza prevede al comma 2 che *“Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dell'articolo 5 della legge n. 28/000, dei soggetti politici [...], uniformandosi, in particolare, ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, dell'obiettività, dell'equa rappresentazione di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”* e al comma 5 che *“qualora in essi assuma carattere*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici”;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 137/16/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, nel corso della presente campagna elettorale e che, in particolare, il comma 4 prevede che il tempo di parola fruito dai soggetti politici *“viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento, presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature. Ai fini della decisione, l'Autorità può tenere conto, quale fattore sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico”;*

CONSIDERATO dunque che le disposizioni di legge e regolamentari dettate in materia di comunicazione politica non possono essere estese ai programmi di informazione, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 3 del provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la Rai programma presso le proprie sedi regionali, nelle regioni e nelle province interessate dal voto e per tutto il periodo della campagna elettorale, le trasmissioni di comunicazione politica cui hanno titolo ad accedere, tra gli altri, i candidati alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia;

CONSIDERATO che il rispetto del principio della parità di trattamento nei programmi appartenenti all'area dell'informazione deve essere valutato tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, come garantita dall'art. 21 della Costituzione, ferma l'esigenza di assicurare un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Sindaco nel medesimo Comune di Roma;

CONSIDERATO che, solo alla scadenza del termine normativamente fissato per la presentazione delle liste, esperiti gli adempimenti previsti dalla legge a carico degli uffici centrali presso le cancellerie della Corti di Appello, le candidature possono dirsi perfezionate ai fini di legge;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature scadeva il 7 maggio 2016 e che, pertanto, la lista esponente può essere considerata soggetto politico ai fini delle richiamate disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, solo a partire da tale data;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'associazione Codacons non è soggetto politico riferito al primo periodo della campagna elettorale, in quanto non rappresentata al Parlamento italiano né al Parlamento europeo;

CONSIDERATO dunque che le doglianze dell'associazione esponente, riferite al periodo precedente alla presentazione delle candidature, e segnatamente alla trasmissione "*Porta a Porta*" in onda il 4 maggio 2016, non rilevano ai fini dell'applicazione delle disposizioni attuative della legge riferite al periodo elettorale;

RILEVATO dall'esame dei dati di monitoraggio forniti dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio, relativi ai notiziari diffusi dalla testata regionale Rai del Lazio, che la lista esponente nella settimana 9-15 maggio 2016 ha fruito di un tempo di parola pari al 5,17% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali;

RILEVATO inoltre che la Lista esponente ha titolo a partecipare ai programmi di comunicazione politica organizzati dalla Testata giornalistica regionale-edizione Lazio secondo quanto previsto nel citato art. 3 del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza;

RILEVATO che la puntata del programma di approfondimento "*Ballarò*" andata in onda il 17 maggio 2016, cui si rivolgono le doglianze dell'esponente, ha trattato temi di attualità politica, senza prevedere alcun confronto tra i candidati alla carica di Sindaco a Roma ancorché fosse presente in studio il candidato, esponente del PD, Giachetti. Il programma ha avuto una durata di circa 2 ore e 45 minuti e ha trattato, con vari ospiti, temi diversi (rapporti tra Ala e Pd, criminalità organizzata a Roma nel settore della ristorazione, referendum per le Olimpiadi a Roma, referendum Costituzionale, le politiche del lavoro e del *welfare* in Italia, salubrità delle acque cittadine). Una parte del dibattito si è incentrata sui temi che accompagnano la campagna elettorale a Roma per una durata di 16 minuti circa. Al dibattito hanno partecipato gli ospiti in studio: sono stati trasmessi dei servizi, per la durata di circa due minuti, in cui alcuni candidati alla carica di Sindaco a Roma (Maritato, Verduchi, Iorio e Mustillo) hanno presentato i loro programmi per la città;

RITENUTO, in ossequio a quanto previsto dal provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 13 aprile 2016, che lo spazio dedicato dalla testata regionale Lazio della Rai alla Lista esponente abbia concorso ad assicurare a livello locale, nei confronti degli elettori direttamente interessati dal voto per la città di Roma, la conoscenza dei programmi e delle iniziative dei potenziali candidati al ruolo di Sindaco;

RITENUTO che il rispetto del principio della parità di trattamento non può essere valutato in relazione alla messa in onda di una sola puntata anche in considerazione del fatto che ai fini della valutazione del rispetto del pluralismo nei programmi di approfondimento diffusi nel periodo elettorale va tenuto conto del format



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

e della periodicità di ciascun programma, come previsto nell'art. 8 della delibera n. 137/16/CONS;

RITENUTO che la Rai, in ossequio ai principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo e in applicazione dei criteri declinati nella delibera n. 137/16/CONS per la seconda fase della campagna elettorale, avrà cura di assicurare nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alla campagna elettorale in corso a Roma, la equilibrata partecipazione dei diversi candidati alla carica di Sindaco nel rispetto del principio della parità di trattamento;

RITENUTO pertanto per le ragioni esposte di archiviare l'esposto presentato dall'associazione e dalla lista esponente;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di archiviare l'esposto presentato dall'associazione Codacons e dalla lista "Codacons x Roma" per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'esponente e alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi